

# ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO, REG. UE 2018/775, LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA

Dario Dongo

**Troppe cose ci sfuggono e dunque è essenziale che una controinformazione puntuale ci metta in grado di capire, al meglio, l'etichettatura alimentare**



Il reg. UE 2018/775 prescrive – a decorrere dall'1.4.20 – la indicazione di origine e/o provenienza dell'ingrediente primario, allorché diversa dal "prodotto in..." indicato in etichetta <sup>(1)</sup>.

La Commissione europea non è ancora riuscita a formalizzare le proprie linee guida sull'argomento, finora disponibili solo in bozza di cui segue una breve sintesi con commenti.

## Indicazione d'origine (Made in)

L'indicazione d'origine – vale a dire, del Paese ove il prodotto ha subito la sua ultima trasformazione sostanziale ed economicamente rilevante – è tuttora facoltativa per la generalità dei prodotti alimentari.

Risultando obbligatoria solo:

- laddove prescritto da norme specifiche di settore (es. ortofrutticoli freschi, prodotti biologici, DOP, carni non trasformate, prodotti ittici freschi, miele, uova, olio extra vergine e vergine di oliva (vedi articolo web <sup>1</sup>))
- Ovvero "nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in parti-

## Origine



*colare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza" (reg. UE 1169/11, art. 26.2).*

L'etichetta che suggerisca un'origine del prodotto diversa da quella effettiva – attraverso parole, simboli o immagini – deve perciò venire integrata dall'informazione sul vero **Made in**.

Rigorosamente in tutti i casi di c.d. *Italian sounding*, anche laddove la



falsa evocazione di italianità venga eseguita attraverso il marchio (come la Commissione europea ha espressamente chiarito, il 27.2.15).

## Ingrediente primario

L'ingrediente primario si identifica mediante due criteri:

– quantitativo. È primario l'ingrediente che supera il 50% rispetto al totale, da misurare in fase di inserimento nel prodotto composto (con eccezione dell'acqua. Vedi articolo web <sup>2</sup>)

<sup>1</sup> <https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire>

<sup>2</sup> <https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/lista-ingredienti-abc>

– **qualitativo.** È primario altresì *“ingrediente o gli ingredienti di un alimento (...) che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”* (reg. UE 1169/11, art. 2.2.q)

L’indicazione d’origine dell’ingrediente primario sulla generalità delle etichette alimentari – ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 26.3 – è obbligatoria al ricorrere di due condizioni:

- 1) il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sono indicati (in etichetta o pubblicità),
- 2) Il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diversa da quella dell’alimento.

### **Ingrediente primario, indicazione di origine e provenienza. Casistica**

La Commissione europea ha considerato una serie di casi di applicazione del reg. UE 2018/775:

- compresenza di più ingredienti primari (secondo criterio qualitativo e/o quantitativo), le varie origini e provenienze vanno indicate in etichetta,
- più Paesi di origine o provenienza del primary ingredient, anche in prodotto monoingrediente. Precisione necessaria,
- ingrediente primario composto. In tal caso, l’operatore dovrebbe fornire un elevato livello di informazioni, tenuto conto della natura dell’alimento e delle aspettative del consumatore.

Così ad esempio, nel caso di ingredienti primari composti a base di carni (preparazioni di carne e prodotti a base di carne), l’indicazione dovrà venire riferita alla provenienza della materia prima carnea anziché all’origine (intesa come luogo di trasformazione di tali prodotti).

Sulla scia di quanto previsto nello schema di decreto nazionale sull’origine delle carni suine trasformate).

Parimenti, nel riferire all’ingrediente primario della pasta, si dovrà avere riguardo alla provenienza del frumento anziché all’origine (Paese di produzione) della sua semola.

### **Deroghe**

Le deroghe all’applicazione del disposto di cui all’articolo 26.3 del reg. UE

Esaltiamo le qualità del miele da 20 anni.

## **Crediamo nei benefici dell’apiterapia.**

Ed è per questo che nasce BeeSalus, il partner perfetto per gli esperti-consulenti di apiterapia. Studiamo, creiamo ed offriamo prodotti di altissima qualità dedicati alla cura e al benessere delle persone, usando solamente ingredienti di prima scelta e di origine totalmente naturale.



# BEE SALUS

la magia delle api

## **Sei un consulente di apiterapia? Contattaci**



Tesero (TN), Via Roma 2/A



+39 0462 814753



info@beesalus.com

1169/11 – come si è denunciato, purtroppo invano – sono molteplici.

Il reg. UE 2018/775, in particolare, non si applica a:

- **indicazioni geografiche protette** ai sensi di reg. UE 1151/2012 (DOP e IGP), reg. UE 1308/2013 (OCM) reg. CE 110/2008 (bevande spiritose e liquori), reg. UE 251/2014 (vini aromatizzati), accordi internazionali,
- **prodotti biologici**, già altrimenti regolati,
- **marchi registrati**, se pure essi contengano suggestioni o evocazioni geografiche. Nella perdurante attesa di ulteriori valutazioni da

parte della Commissione europea. I marchi non registrati, viceversa, sono esclusi dalla deroga.

**Casi e interpretazioni particolari**

Il **nome o ragione sociale** e indirizzo dell'operatore responsabile dell'informazione al consumatore – in quanto informazione obbligatoria in etichetta – non si qualifica come indicazione geografica e non comporta perciò l'applicazione del reg. UE 2018/775. Tuttavia, segnala la Commissione, l'evidenza di richiami geografici testuali o visivi (sia pure associati a nome o indirizzo) può venire considerata ingannevole, allorché priva di al-

trettanta evidenza su origine e provenienza dell'ingrediente primario.

**La sede dello stabilimento** (di produzione e/o confezionamento) si qualifica come notizia volontaria e fa scattare l'obbligo di indicare origine o provenienza dell'ingrediente primario. Su questo punto, come si è visto, i testi dei regolamenti sono inequivoci. Sebbene la Commissione azzardi una goffa ipotesi di interpretazione più mite e variabile, da valutare 'caso per caso'. Destinata in ogni caso a cadere sotto la scure della Corte di Giustizia.

**Le denominazioni legali e usuali** che contengono un'indicazione geografica – così come i nomi commerciali



**APICOLTURA  
LA FENICE**

**EUROPEAN LEADER  
IN QUALITY LIVE BEES**

BUCKFAST  
SPECIALIST



Azienda leader nel mercato europeo per la vendita di pacchi d'api, sciami e regine. La maniacale cura per la qualità e la costante ricerca di tecniche innovative e migliorative di conduzione apistica fanno di Apicoltura La Fenice un riferimento di qualità, professionalità e puntualità.



**REGINE**

**REGINE DISPONIBILI DA METÀ MARZO  
FINO A FINE SETTEMBRE**



**PACCHI D'API**

**PACCHI DISPONIBILI DA INIZIO MARZO  
FINO A GIUGNO**



**NUCLEI**

**NUCLEI PRIMAVERILI E  
ESTIVO/ AUTUNNALI**

**Solo le migliori genetiche di Buckfast  
Ligustiche certificate da analisi biometriche laboratorio CREA-AA**



**PARTNER ESCLUSIVO DI LUNDEN QUEENS  
VARROA RESISTANT STOCK**



**info e disponibilità regine:**  
Tel.: +39 392 29 95 997  
queens@packagebeeseurope.com

**info e disponibilità pacchi/nuclei:**  
Tel.: +39 345 14 45 669  
info@packagebeeseurope.com

**Apicoltura la Fenice S.S.A. Via Giammatteo n. 6 73100 Lecce - www.packagebeeseurope.com**



pubblicità

che evocano "tipo", "ricetta", "alla (...)" (es. pesto alla genovese) – non farebbero scattare l'obbligo di indicare da dove provenga la materia prima, secondo un altro ardito teorema di Bruxelles, che sempre si conferma servile a *Big Food*.

Salvo rimettere alle autorità nazionali ogni opportuna valutazione.

E ricordare l'assenza di valore legale delle interpretazioni della Commissione europea.

**Simboli ed emblemi, monumenti e personaggi famosi**, mappe e colori di bandiere possono senza dubbio venire qualificati come indicazioni di origine.

### Origine Pianeta Terra

**OPT – Origine Pianeta Terra** – è il nome attribuito da chi scrive al regolamento (UE) n. 2018/775.

Poiché il significato di di origine "UE e non-UE" non può essere altro che distinguere gli ingredienti del pianeta Terra rispetto a quelli di altri pianeti.

L'art 2 del regolamento OPT prevede anzi un'opzione ancor più vaga, grazie alla quale si potrebbe pur omettere il pianeta da cui provengano gli ingredienti:

*"(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (Paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)".*

Sono previsti vari schemi d'informazione su origine e/o provenienza dell'ingrediente primario, che gli operatori sono liberi di scegliere in alternativa alla dicitura di cui sopra:

- regione, area geografica all'interno di uno Stato membro o Paese terzo, purché sia chiara al consumatore medio,
- macro-regione o zona geografica che comprenda più Paesi, ove definita dal diritto internazionale e chiara al consumatore medio,

- Stato membro o Paese terzo (uno o più),
- – zona di pesca FAO, o mare (es. Tirreno, Ionio, Adriatico) o altri corpi idrici purché ben comprensibili per il consumatore, per i prodotti ittici,
- – 'UE', 'non-UE' o 'UE e non-UE'.

I soli tre vincoli da rispettare sono:

- 1) veridicità dell'informazione, che l'operatore ha onere di dimostrare attraverso i registri di tracciabilità,
- 2) comprensibilità della notizia per il consumatore medio nel mercato di destino delle merci, <sup>(3)</sup>
- 3) omogeneità dei livelli geografici utilizzati per designare l'origine del prodotto e quella dell'ingrediente primario. <sup>(4)</sup>

L'esempio riportato dalla Commissione – secondo cui non può ammettersi la dicitura 'UE e Svizzera', dovendosi invece riferire 'UE e non-UE', con eventuale specificazione 'UE (Spagna) e non-UE (Svizzera)' induce a riflettere sulla possibile illegittimità di una dicitura del tipo 'prodotto in Italia con ingrediente primario di origine extra-UE'. Un aspetto che è urgente chiarire, a fronte delle migliaia di referenze già così etichettate, sulla base del legittimo affidamento degli operatori. <sup>(5)</sup>

### Origine e/o provenienza dell'ingrediente primario, modalità d'informazione

L'**indicazione** sull'origine e/o provenienza dell'ingrediente primario deve essere facilmente visibile per il consumatore, chiara e indelebile.

Tale notizia deve venire riportata:

- **nello stesso campo visivo** del Paese d'origine dell'alimento, e
- **in caratteri** di altezza non inferiore al 75% rispetto a quelli utilizzati per il "prodotto in". Inoltre,

- **se l'origine** del prodotto è richiamata più volte sulla confezione del prodotto, anche attraverso simboli o immagini, anche l'origine dell'ingrediente primario va ribadita ogni volta nello stesso campo visivo.

#### •Dario Dongo

*avvocato e giornalista,  
PhD in diritto alimentare internazionale,  
fondatore di WIISE  
(FARE - GIFT – Food Times)  
ed Égalité*

Per chi vuole approfondire  
[www.greatitalianfoodtrade.it](http://www.greatitalianfoodtrade.it)

#### Note

(1) V. regolamento (UE) n. 2018/775, 'recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011'; [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/775/2019-06-09](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09)

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 8.1 e 2.2.g

(3) Così ad esempio, l'indicazione 'Alta Langa' può risultare incomprensibile per il consumatore finlandese, al quale si dovrà offrire un riferimento più generico (es. 'Piemonte – Italia' o 'Italia')

(4) Cfr. reg. UE 2018/775, articoli 2.a, 2.a.i (livello geografico 'UE', 'non-UE' o 'UE e non-UE'), 2.a.iv (livello geografico Paese)

(5) Legittimo affidamento che, si noti bene, è basato sulle numerose normative verticali ove tale opzione è espressamente prevista